



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 28 gennaio 2015 n.1

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.37 adottata nella seduta del 23 dicembre 2014;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**DISCIPLINA DELLE FORME E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA
LEGGE 20 SETTEMBRE 1989 N. 96 – REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI
PROPRIETÀ PUBBLICA AD USO ORTO**

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione, concessione in uso e conduzione di terreni di proprietà o nella disponibilità dell'Eccellentissima Camera di San Marino, con l'obiettivo di favorire la coltivazione di ortaggi ad uso familiare, nonché ottimizzare l'impiego del tempo libero della cittadinanza in attività che favoriscano il contatto con la natura e la tutela dell'ambiente.
2. Le aree da utilizzare come orti possono essere individuate esclusivamente fra quelle che la Legge 29 gennaio 1992 n.7 "Piano Regolatore Generale" destina ad aree agricole o ad aree a parco.

Art. 2

(Bandi per l'assegnazione in uso di piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto e individuazione delle aree di proprietà pubblica)

1. L'assegnazione in uso di piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto avviene attraverso l'emissione di bando da parte dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA).
2. L'UGRAA, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 17 settembre 2013 n. 5, individua i terreni di proprietà pubblica da suddividere in piccoli appezzamenti di terreno e da destinare all'orticoltura, ai fini della concessione in uso ai richiedenti, sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli.
3. L'UGRAA, ai fini dell'emissione del bando, stabilisce il numero di piccoli appezzamenti in cui suddividere i terreni di cui al superiore comma e, coadiuvato dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Aziende di Stato competenti, progetta ed esegue le opere necessarie a rendere i terreni accessibili ed atti all'uso orticolo.

4. I bandi devono essere pubblicati sul Portale dei Servizi della P.A. e sul sito della Segreteria di Stato con delega all'Agricoltura. Sarà data ulteriore pubblicità ai bandi tramite la stampa locale ed affissione di locandine informative presso la sede dell'UGRAA, della Casa di Castello nel cui territorio ricadono i terreni oggetto di bando nonché utilizzando ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Art. 3

(Requisiti e domanda di partecipazione)

1. Possono presentare domanda di partecipazione al bando di cui all'articolo 2 i residenti nel territorio sammarinese.
2. Alla domanda di partecipazione al bando sarà allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente mediante la quale lo stesso attesta di non avere in proprietà o di non essere in possesso, a qualunque titolo, di altri appezzamenti di terreno, coltivati o coltivabili ad orto, e di non coltivare ad orto fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.
3. La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'UGRAA, sarà consegnata allo stesso ufficio nei tempi e con le modalità specificate nel bando.
4. La domanda, corredata degli eventuali documenti richiesti nel bando medesimo, contiene dichiarazione da parte dell'istante di accettazione integrale delle disposizioni del presente regolamento e del bando.

Art. 4

(Criteri per l'assegnazione e graduatoria)

1. Il Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, coadiuvato da un funzionario delegato dalla Segreteria di Stato con delega all'Agricoltura e dal Capitano di Castello nel cui territorio ricadono i terreni oggetto di bando o suo delegato, definisce la graduatoria ai fini dell'assegnazione dei piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto, applicando i punteggi stabiliti nella tabella di cui all'allegato "A" al presente regolamento. I lavori per la formazione della graduatoria devono concludersi entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando.
2. La graduatoria sarà comunicata, entro i successivi 10 giorni, a tutti i partecipanti al bando mediante lettera raccomandata e pubblicata sul Portale dei Servizi della P.A. e sul sito della Segreteria di Stato con delega all'Agricoltura. Tutte le domande aventi i requisiti andranno a formare la graduatoria, che conserva la sua validità per un periodo di 36 mesi.
3. Definita la graduatoria, risulteranno assegnatari degli orti coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio. Non è possibile inserire nella graduatoria nominativi che non abbiano partecipato al bando di concorso.
4. Gli orti, numerati progressivamente, saranno attribuiti corrispondentemente all'esito della graduatoria fino ad esaurimento degli stessi. Ogni richiedente ha diritto all'assegnazione di un solo orto anche se membro di un nucleo familiare composto da più persone.
5. Le domande iscritte in graduatoria ma non soddisfatte per insufficienza di orti resteranno valide per tre anni, salva cancellazione da parte dell'avente diritto.
6. L'UGRAA, tre mesi prima della scadenza di validità della graduatoria, invia a tutti gli iscritti comunicazione precisante la data di scadenza di validità della stessa.
7. L'assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'UGRAA il venir meno dei requisiti di cui all'art.3 nonché di quelli contenuti nella tabella di cui all'allegato "A" al presente regolamento. In tal caso l'UGRAA procede alla revisione della graduatoria e all'attribuzione dell'appezzamento di terreno al primo degli aventi diritto all'assegnazione.
8. Allo scadere dei tre anni, sulla stessa area, l'UGRAA potrà procedere alla pubblicazione di un nuovo bando e alla formazione di una nuova graduatoria.

Art. 5
(Contratto d'uso)

1. A seguito della definizione della graduatoria di cui all'articolo 4, il Congresso di Stato adotta delibera di autorizzazione alla stipula di contratto di uso triennale.
2. Sarà applicato un canone sulla base di quanto stabilito con apposita delibera del Congresso di Stato.
3. Il contratto viene registrato a norma di legge, con oneri a carico dell'assegnatario.
4. In caso di rinuncia o revoca dell'assegnazione l'UGRAA curerà la nuova assegnazione sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 nonché di quanto disposto dal presente regolamento e dal bando.
5. L'UGRAA invia formale disdetta a tutti i contraenti tre mesi prima dello scadere del contratto.
6. L'inosservanza delle norme di conduzione stabilite nel presente regolamento dà luogo alla risoluzione del contratto.
7. La concessione in uso potrà inoltre essere revocata, in qualunque momento, per motivi di interesse pubblico con un preavviso di almeno tre mesi. In tal caso il terreno rientra nella piena disponibilità dell'Ecc.ma Camera, senza che per ciò sia dovuto alcun rimborso o risarcimento di qualsivoglia natura.
8. Il terreno sarà lasciato libero e riconsegnato all'Amministrazione Pubblica nello stesso stato in cui è stato ricevuto.

Art. 6
(Rinuncia)

1. L'assegnatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'assegnazione del terreno in uso inviando all'UGRAA formale disdetta tramite raccomandata A/R. Entro i successivi 30 giorni il terreno sarà lasciato libero e riconsegnato all'Amministrazione Pubblica nello stesso stato in cui era stato ricevuto.
2. L'UGRAA curerà la nuova assegnazione sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dal bando.

Art. 7
(Polizza assicurativa)

1. Al momento dell'assegnazione dell'orto, l'assegnatario dovrà aver sottoscritto idonea polizza assicurativa. Copia della polizza va consegnata all'UGRAA alla stipula del contratto e deve essere rinnovata annualmente per tutta la durata del contratto. L'Amministrazione Pubblica non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti o quant'altro che si possa verificare.

Art. 8
(Conduzione degli appezzamenti di terreno)

1. Gli appezzamenti di terreno potranno essere delimitati esclusivamente mediante elementi naturali (siepi, canne, ...), da realizzarsi da parte dell'assegnatario.
2. L'orto deve essere coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare, con continuità; non è cedibile a terzi a nessun titolo. La mancata coltivazione del terreno non può protrarsi per un periodo superiore a tre mesi.
3. E' vietato lo svolgimento di attività di lucro utilizzando l'orto assegnato o gli ortaggi prodotti.

4. E' vietato l'utilizzo di prodotti nocivi ed inquinanti che possano arrecare danno all'ambiente e al terreno.
5. I rifiuti erbacei dovranno essere depositati in appositi contenitori per la realizzazione di compost. Sono consentiti al massimo 2 contenitori di colore verde per ogni assegnatario. Altri tipi di rifiuti dovranno essere raccolti ed eliminati in base alla normativa vigente.
6. L'assegnatario inoltre deve:
 - curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, affinché l'incuria non pregiudichi anche gli orti confinanti;
 - limitare l'uso dell'acqua alla stretta necessità in base alle colture praticate;
 - sostenere le spese di gestione dell'orto, compresa l'acqua;
 - provvedere alle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria del proprio orto ed alla conservazione in buono stato delle serre di cui all'articolo 12.
7. L'assegnatario non deve:
 - alterare in alcun modo il perimetro o le quote altimetriche;
 - accendere fuochi e bruciare sterpaglie.
8. Non è consentita la realizzazione di alcun manufatto o opera muraria di alcun genere nonché la pavimentazione con qualsivoglia materiale della superficie ortiva, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12.
9. L'UGRAA verifica e controlla, per tutta la durata del contratto, l'osservanza delle norme di conduzione stabilite nel presente regolamento e nel bando con modalità stabilite dal medesimo ufficio.
10. Il mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento comporta altresì l'esclusione dalla partecipazione ad altri bandi emessi ai sensi del presente regolamento.
11. L'UGRAA può impartire indicazioni e disposizioni, che verranno rese note a tutti gli assegnatari.

Art. 9

(Manutenzione straordinaria)

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono effettuati dall'UGRAA, coadiuvato dalle Aziende di Stato competenti, che si riserva di valutare eventuali inadempienze e responsabilità da parte degli assegnatari.
2. Non compete all'AASLP il servizio di sgombero neve e getto sale per ghiaccio nelle vie di accesso al terreno.

Art. 10

Coltivazioni

1. Sul terreno non può essere svolta attività diversa da quella della coltivazione ortiva.
2. Le coltivazioni non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) al contesto urbano o agli altri orti.
3. L'altezza delle colture ortive deve essere contenuta entro m. 1,60 e le piante non devono arrecare problemi o danni ai vicini.

Art. 11

(Raccolta acqua ed irrigazione)

1. E' possibile installare massimo n. 2 cisterne per la raccolta di acqua meteorica per una capienza massima di 1 mc caduna. Le cisterne devono essere di colore bianco o azzurro. Non possono essere realizzate cisterne interrato.
2. Per rifornire di acqua le cisterne sopramenzionate è consentito l'utilizzo di camion-pompa esterni. A tal fine i camion-pompa possono transitare nei viottoli di passaggio.

Art. 12

(Serre)

1. E' possibile realizzare serre (in centine con copertura in plastica), con un'altezza dal suolo non superiore a 2 m nel punto più alto; dette serre dovranno essere provvisorie e stagionali.
2. La serra potrà ricoprire una superficie massima di 10 mq. Il posizionamento della serra è consentito nel periodo compreso tra il primo ottobre e il 30 aprile e deve rispettare la distanza di 50 cm dai confini.

Art. 13

(Comitato per la Gestione)

1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Amministrazione Pubblica, in ciascuna area destinata ad orti i concessionari degli appezzamenti eleggono a maggioranza un Comitato per la Gestione.
2. Esso è composto da un numero variabile di rappresentanti, comunque non superiore a 5.
3. È compito del Comitato:
 - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione Pubblica;
 - organizzare i turni delle pulizie delle parti comuni quali viottoli, fossetti, ecc;
 - pianificare la suddivisione dei lavori di manutenzione, secondo le indicazioni impartite dall'UGRAA;
 - segnalare all'UGRAA le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici.
4. I concessionari devono consentire l'accesso all'UGRAA per effettuare le opportune verifiche e controlli.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini

ALLEGATO A - Tabella

Composizione nucleo familiare	Nucleo familiare composto da 5 o più persone	7 punti
	Nucleo familiare composto da 3 o 4 persone	5 punti
	Nucleo familiare composto da 2 persone	3 punti
	Nucleo familiare composto dal solo richiedente	1 punto
Reddito (in base alla dichiarazione dei redditi del nucleo familiare)	Reddito fino a 10.000 €	7 punti
	Reddito compreso tra € 10.000 e € 18.000	5 punti
	Reddito compreso tra € 18.000 e € 28.000	3 punti
	Reddito compreso tra € 28.000 e € 38.000	1 punto
Stato di occupazione di tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, (con certificazione rilasciata dall'Ufficio del Lavoro)	Richiedente disoccupato	7 punti
	Richiedente in mobilità, in cassa integrazione o con contratto di solidarietà	5 punti
	Richiedente in pensione	3 punti
	Lavoratore, contratto di collaborazione	1 punto
Età	Compresa tra 36 e 50 anni	7 punti
	Sopra i 65 anni	5 punti
	Compresa tra 18 e 35 anni	3 punti
	Compresa tra 51 e 65 anni	1 punto
Residenza	Nel Castello nel cui territorio ricadono i terreni oggetto di bando	7 punti
	In altri Castelli della Repubblica	3 punti